



**REGOLAMENTO**  
**DEL CIMITERO COMUNALE**  
**DI MONTE CARASSO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO**

visti gli art. 12, 35 e 157 LOC

*d e c r e t a:*

**CAPITOLO I  
Amministrazione**

**Art. 1**

***Proprietà e  
amministrazione***

Il cimitero, proprietà comunale , é amministrato dal municipio, riservate le competenze del medico delegato.

**Art. 2**

***Manutenzione***

Il municipio con il proprio personale cura:

- la manutenzione
- l'ordine
- il disciplinamento e l'osservanza di questo regolamento
- la tenuta dei registri delle tumulazioni ed esumazioni
- l'incasso delle tasse

**CAPITOLO II  
Suddivisione del cimitero**

**Art. 3**

***Suddivisione***

L'area del cimitero é suddivisa in:

- a) campi per sepolture comuni
  1. per adulti
  2. per bambini fino ai 12 anni
- b) tombe di famiglia  
sul lato sud-est nel limite delle disponibilità
- c) loculi cinerari
- d) ossario comune (cappella)

**CAPITOLO III  
Inumazioni**

**Art. 4**

*Salme accolte*

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone decesse nel territorio del comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) persone domiciliate nel comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) persone non domiciliate nel comune, ma aventi diritto di sepoltura in tombe di famiglia;
- d) persone attinenti e non domiciliate nel comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- e) persone non domiciliate e non attinenti, per le quali la famiglia facesse richiesta di inumazione.

Il municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliati, ma i cui stretti familiari sono ivi domiciliati.

**Art. 5**

*Nulla-osta del municipio*

Nessuna inumazione potrà avere luogo senza il nulla-osta del municipio.

**Art. 6**

*Inumazioni e materiali autorizzati*

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno, e gli orari saranno fissati dal municipio, volta per volta.

Per le inumazioni nei campi comuni, si deve far capo a cofani di legno dolce, di uno spessore non superiore ai 3 cm.

E' assolutamente proibito l'impiego di cofani aventi casse metalliche, mentre le stesse sono obbligatorie nelle tombe di famiglia.

Il municipio si riserva di controllare le casse e la relativa sigillatura. Il municipio deve tenere la registrazione di tutte le salme e ceneri deposte nel camposanto con i dati personali del defunto.



### **Art. 11**

*Urne cinerarie*

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, dovranno contenere solo le ceneri di una delle salme. Esse saranno collocate nei loculi o sulle tombe esistenti nei campi di sepoltura comuni e dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto.

E' data la possibilità di deporre nella nicchia due urne.

## **CAPITOLO IV Esumazione e traslazione delle salme**

### **Art. 12**

*Esumazioni ordinarie*

Le esumazioni sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e secondo le necessità per far posto ad altre inumazioni.

### **Art. 13**

*Esumazioni  
straordinarie*

Le esumazioni straordinarie ed operate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura ed eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o dietro richiesta motivata dai familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte del dipartimento delle opere sociali, sezione sanitaria. Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere eseguite alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale. Allorquando l'esumazione viene richiesta dai familiari, le relative spese sono a carico dei richiedenti.

### **Art. 14**

*Occupazione posti  
liberi*

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del municipio, senza rimborsare l'eventuale tassa pagata.

**CAPITOLO V**  
**Concessioni e scadenze**

**Art. 15**

***Procedura***

Per ottenere la concessione di una sepoltura o di collocare urne cinerarie nei loculi o sulle tombe esistenti nei campi di sepoltura comuni, si dovrà inoltrare al municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, nella quale devono essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che vi deve essere sepolto, o alla famiglia a cui deve essere accordata la concessione.

**Art. 16**

***Designazione  
rappresentante***

Per ogni richiesta di concessione, dovrà essere indicato un rappresentante a cui il municipio possa far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla concessione.

**Art. 17**

***Definizione***

Le concessioni di posti non danno diritto alla proprietà del terreno ma solo all'uso dello stesso, per cui il terreno concesso non é alienabile.

**Art. 18**

***Obbligo di  
manutenzione***

Allorché un monumento o una tomba viene a guastarsi in qualsiasi modo o costituisce un pericolo per la sicurezza delle persone, o leda i diritti di altri concessionari, o al decoro del cimitero, gli interessati sono tenuti ad eseguire nel termine che verrà loro assegnato, tutte le riparazioni atte ad eliminare l'inconveniente.

Nel caso che le stesse non fossero eseguite, verranno revocate le relative concessioni ed i posti con i relativi monumenti passeranno in proprietà del comune.

Le riparazioni dei singoli loculi sono eseguite dal comune a spese dei concessionari.

**Art. 19**

***Responsabilità***

Il comune non assume nessuna responsabilità per danni e guasti recati da terzi ai monumenti eretti in cimitero.

**Art. 20**

*Durata della  
concessione*

Per i loculi e le tombe, la concessione ha una durata di 20 anni rinnovabili al massimo per altri 20.

Per le tombe di famiglia la concessione ha una durata di 50 anni rinnovabile ogni 30 anni.

La spesa per la chiusura della cella, rispettivamente l'incisione dell'epigrafe é a carico dei privati.

Per i loculi, l'incisione e la fotografia dovranno essere eseguite in conformità al modello depositato presso la cancelleria comunale.

**Art. 21**

*Iscrizione sui loculi*

Il municipio provvede direttamente o per il tramite di una ditta da esso designata alla posa delle iscrizioni o delle fotografie sui loculi cinerari, sulla base di criteri di uniformità.

Le spese sono a carico del richiedente.

**CAPITOLO VI  
Ordinamento del cimitero**

**Art. 22**

*Apertura*

I giorni e l'orario di apertura al pubblico del cimitero, sono fissati dal municipio, tenuto conto delle particolari esigenze.

**Art. 23**

*Divieto di accesso*

L'introduzione di animali nel recinto del cimitero é assolutamente vietato.

**Art. 24**

*Domande*

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, cordoni, croci e ricordi funebri di qualsiasi genere, deve essere presentata domanda scritta al municipio, corredata dal progetto in scala 1:10.

Ogni successiva modificazione della struttura del monumento, deve essere preventivamente autorizzata dal municipio e corredata dai piani in duplo con l'indicazione del testo e del materiale.

Le lapidi ed i monumenti devono avere l'altezza massima di:

- a) per adulti: ml 1.20  
b) per i fanciulli sino a 12 anni: ml 0.80

I cordoni devono avere le seguenti dimensioni:  
180 x 80, rispettivamente 150 x 60.

### **Art. 25**

***Dimensioni delle tombe  
di famiglia***

Le tombe di famiglia possono essere del seguente tipo:

- tomba di famiglia "A" (8 salme)

altezza ml. 2.00

lunghezza ml. 2.50

larghezza ml. 1.90

- tomba di famiglia "B" (4 salme)

altezza ml. 2.00

lunghezza ml. 2.50

larghezza ml. 1.20

Le misure s'intendono dal piano del viale.

### **Art. 26**

***Proprietà dei ricordi  
funebri***

I monumenti, le lapidi, i cordoni, le croci, ed ogni altro ricordo funebre che sono collocati nel cimitero, sono, per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta pure l'obbligo della manutenzione.

Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo, il municipio provvederà a spese dei concessionari.

### **Art. 27**

***Divieto di lavorazione***

I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma essere trasportati già pronti per essere posati, salvo piccoli lavori di adattamento o di rifinitura, che non possono essere eseguiti altrove.

In ogni modo non é permesso nessun lavoro alle tombe e alle cappelle, nei giorni festivi, e in modo particolare nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

**Art. 28**

*Sgombero del materiale* La terra, le pietre ed altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere trasportati immediatamente fuori dal cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di tale obbligo, il municipio provvederà a spese dei concessionari.

**Art. 29**

*Sgombero dei ricordi funebri* Scaduta la concessione dei posti, i monumenti, le croci, le lapidi, i cordoni, e ogni altro ricordo funebre, dovranno essere tolti e ritirati dai familiari entro un mese dalla data della notifica, dopo di che diverranno di proprietà del comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.

**Art. 30**

*Piantagioni e fiori* Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, o sempreverdi che devono essere regolati in modo da non superare l'altezza di ml. 1.00.

Inoltre non devono sporgere dal perimetro del posto occupato. In caso contrario, o quando le stesse fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero, il municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

**Art. 31**

*Tenuta delle tombe* Le tombe devono essere tenute in ordine, fiori avvizziti e corone in ferro arrugginite dovranno essere asportati.

I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibiti le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti.

**Art. 32**

*Lastre murali* Nel caso di esumazione, può essere concessa la facoltà di applicare una lastra ai perimetrali del cimitero.

La concessione ha una durata di 20 anni rinnovabile per altri 20.

### Art. 33

*Deposito urne cinerarie* E' permesso collocare urne cinerarie sulle tombe esistenti nei campi di sepoltura comuni.

## CAPITOLO VII Tasse

### Art. 34

1. <u>Sepoltura</u>	<u>la concessione</u>	
a) domiciliati	gratuito	
b) dimoranti e attinenti	fr. 400.--	
c) non domiciliati e non attinenti	fr. 700.--	
2. <u>Ricordi funebri</u>		<u>Rinnovi</u>
a) croci in legno	gratuita	gratuita
b) lapidi e monumenti sulla tomba	fr. 30.--	fr. 30.--
c) lapidi murali	fr. 30.--	fr. 30.--
3. <u>Loculi cinerari</u>		
a) domiciliati	gratuito	fr. 300.--
b) dimoranti e attinenti	fr. 400.--	fr. 400.--
c) non domiciliati e non attinenti	fr. 700.--	fr. 700.--
4. <u>Tombe di famiglia</u>		
a) tomba tipo "A"	fr. 5'000.--	fr. 5'000.--
b) tomba tipo "B"	fr. 3'000.--	fr. 3'000.--

Se i defunti di cui al punto 1. b) e 3. b) hanno avuto la loro residenza nel comune per almeno 20 anni, la tassa è ridotta del 50%.

Per l'occupazione dei loculi cinerari, la riduzione é applicata solo per la prima concessione.

**CAPITOLO VIII**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 35**

*Multe* Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento o arrecherà danni e sfregi al cimitero, é punito con la multa da fr.20.-- a fr. 500.--, oltre all'ordine di demolire tutte le opere costruite abusivamente e al risarcimento dei relativi danni, riservata l'azione penale.

**Art. 36**

*Loculi ai muri perimetrali* Le urne cinerarie disposte nei muri perimetrali devono essere depositate nei loculi cinerari entro il 31 dicembre 1982, alle condizioni previste dal presente regolamento.

**Art. 37**

*Concessioni per lastre murali* Le concessioni delle lapidi murali posate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento scadono il 31 dicembre 1982.  
  
E' concessa la facoltà di chiederne il rinnovo nei termini previsti dall'art. 32.

**Art. 38**

*Entrata in vigore* L'entrata in vigore del presente regolamento avverrà non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

**art. 39**

*Abrogazione* Con l'entrata in vigore del presente regolamento, é abrogata ogni e qualsiasi disposizione precedentemente in vigore.

## **INDICE**

<b>CAPITOLO I</b>	<b>Amministrazione</b>
art. 1	Proprietà e amministrazione
art. 2	Manutenzione
<b>CAPITOLO II</b>	<b>Suddivisione del cimitero</b>
art. 3	Suddivisione
<b>CAPITOLO III</b>	<b>Inumazioni</b>
art. 4	Salme accolte
art. 5	Nulla-osta del municipio
art. 6	Inumazioni e materiali autorizzati
art. 7	Numero delle salme
art. 8	Dimensione delle fosse
art. 9	Esecuzione delle fosse
art.10	Deposizione urne
art.11	Urne cinerarie
<b>CAPITOLO IV</b>	<b>Esumazione e traslazione delle salme</b>
art.12	Esumazioni ordinarie
art.13	Esumazioni straordinarie
art.14	Occupazione posti liberi

**CAPITOLO V                    Concessioni e scadenze**

- art.15                    Procedura
- art.16                    Designazione rappresentante
- art.17                    Definizione
- art.18                    Obbligo di manutenzione
- art.19                    Responsabilità
- art.20                    Durata della concessione
- art.21                    Iscrizione sui loculi

**CAPITOLO VI                Ordinamento del cimitero**

- art.22                    Apertura
- art.23                    Divieto di accesso
- art.24                    Domande
- art.25                    Dimensioni delle tombe di famiglia
- art.26                    Proprietà dei ricordi funebri
- art.27                    Divieto di lavorazione
- art.28                    Sgombero del materiale
- art.29                    Sgombero dei ricordi funebri
- art.30                    Piantagioni e fiori
- art.31                    Tenuta delle tombe
- art.32                    Lastre murali
- art.33                    Deposito urne cinerarie

**CAPITOLO VII**

**Tasse**

- art.34
1. Sepoltura
  2. Ricordi funebri
  3. Loculi cinerari
  4. Tombe di famiglia

**CAPITOLO VIII**

**Disposizioni transitorie e finali**

- art.35
- Multe
- art.36
- Loculi ai muri perimetrali
- art.37
- Concessioni per lastre murali
- art.38
- Entrata in vigore
- art39
- Abrogazione